

PROPOSTA DI LEGGE

***Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46
“Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.***

ART. 1

(Modifica all’articolo 1 della L.R. 46/2019)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46, è sostituito dal seguente:
“4. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in materia di protezione civile regionale”.

ART. 2

(Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 46/2019)

2. L’articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46, è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Organizzazione e personale dell’Agenzia)

1. L’organizzazione dell’Agenzia è definita con apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore. L’atto di organizzazione stabilisce, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Abruzzo:

- a) il contingente complessivo del personale di cui al comma 3 del presente articolo e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
- b) la definizione, il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile;
- d) le relazioni esterne;
- e) il logo dell'Agenzia.

2. L’Agenzia è articolata in:

- a) Direzione;
- b) Servizi;
- c) Uffici;
- d) Centro Funzionale d’Abruzzo di cui all’articolo 7;
- e) Sala Operativa regionale di cui all’articolo 8;
- f) Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile di cui all’articolo 11.

3. L’Agenzia, per l’espletamento delle proprie attività, utilizza:

- a) personale appartenente al ruolo della Giunta regionale, assegnato in distacco per una durata di due anni, prorogabile;
- b) personale assunto dalla Giunta Regionale, tramite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nell’ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c) personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti di cui alla precedente lettera b).

4. Le procedure per l'assunzione del personale di cui al precedente comma 3, lettera b) e le procedure per il reclutamento del personale di cui al precedente comma 3, lettera c) sono delegate all'Agenzia, autorizzate dalla Giunta regionale, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui all'articolo 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e svolte nel rispetto dei Disciplinari applicabili all'accesso all'impiego della Giunta regionale.

5. In considerazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del D. Lgs. n. 1/2018 e ai sensi del comma 3 del presente articolo, all'Agenzia è inizialmente assegnato, in posizione di distacco, il personale regionale in forza ai servizi regionali di Protezione Civile.

6. Il Direttore propone, secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in conformità alla normativa statale e regionale in materia, il conferimento degli incarichi dirigenziali e provvede alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

7. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.

8. Con l'atto di organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Direttore, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonché alla determinazione del contingente della stessa Agenzia. Con lo stesso atto, si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attività di protezione civile regionale, così come scaturenti dallo stesso atto di organizzazione.

ART. 3

(Modifica all'articolo 16 della L.R. 46/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46, è sostituito dal seguente:

“1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo pluriennale approvato annualmente;
- b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018;
- c) risorse ordinarie e straordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;
- f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità di soggetti privati secondo lo specifico regolamento approvato dal Direttore”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 19 della L.R. 46/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. n. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. n. 72/1993, è assegnato all'Agenzia in posizione di distacco ai sensi dell'articolo 6.

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) Nelle more dell'acquisizione della piena capacità operativa dell'Agenzia e dell'attuazione dell'atto di organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire pienamente l'esercizio delle funzioni di protezione civile, le strutture della Giunta regionale assicurano il pieno supporto alla funzionalità dell'Agenzia”. Il competente Servizio Personale della Giunta Regionale provvede a svolgere, a titolo di supporto, le attività di elaborazione delle competenze mensili e di produzione del cedolino stipendiale, ivi inclusi l'accantonamento e il pagamento del trattamento di fine servizio e dei connessi adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, del personale assunto a tempo determinato presso l'Agenzia con oneri a carico della medesima. A tal fine l'Agenzia stipula un'apposita convenzione con il medesimo Servizio che disciplini le modalità del supporto, ivi compreso il trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della giunta regionale, nonché il distacco del personale necessario allo svolgimento delle attività. Resta ferma l'imputazione dei relativi atti all'Agenzia che è individuata quale centro di costo e di responsabilità a cui competono le attività di vigilanza, controllo e rendicontazione sulla spesa.